

N. 00687/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 02493/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2493 del 2012, proposto da:  
IDEA FIMIT SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco, Manuela Muscardini e  
Gian Maria Menzani, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due  
in Milano, Piazzale Lavater n. 5;

**contro**

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco  
Adavastro e Serena Filippi Filippi, con domicilio eletto presso il loro  
studio in Milano, Via Cerva n. 20;

**nei confronti di**

MAPEI ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Giovanna Squinzi, Mario  
Bassani, Mara Boffa e Cristina Bassani, con domicilio eletto presso lo  
studio dell'avv. Mario Bassani in Milano, Piazza Borromeo n. 12;

MINISTERO DEGLI INTERNI - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Dif. Civile - Dir. Reg. Lombardia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;

SVILUPPO EDILIZIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

SAN GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

COOPERATIVA EDILIZIA DANTE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

IMMOBILIARE SANTILO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente p.t., non costituita;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita;

**per l'ottemperanza**

della sentenza n. 1252 del 3/5/2012 della Sezione II del TAR Milano e per la nomina di un commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo, di Mapei Italia s.p.a.e di Ministero degli Interni - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Dif. Civile - Dir. Reg. Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritornatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso rubricato al numero di R.G. 1203/2011, IDEA FIMIT SGR s.p.a. ha, tra l'altro, chiesto l'accertamento della violazione dell'obbligo di conclusione di un procedimento avviato d'ufficio dal Comune di Pieschiera Borromeo in data 8 febbraio 2011, volto all'annullamento di un Piano Integrato d'Intervento proposto dalla stessa IDEA FIMIT SGR s.p.a. ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 23 luglio 2007.
2. La Sezione, con sentenza n. 1252 del 3 maggio 2012, ha accolto la domanda ed ha, conseguentemente, ordinato al Comune di Pieschiera Borromeo di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza medesima.
3. IDEA FIMIT SGR s.p.a. sostiene che la sentenza non avrebbe avuto esecuzione e, per questo motivo, con il presente ricorso, ne chiede l'ottemperanza.
4. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pieschiera Borromeo, Mapei Italia s.p.a. e il Ministero dell'Interno.
5. In prossimità dell'udienza camerale, la ricorrente, il Comune di Pieschiera Borromeo e Mapei s.p.a. hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
6. Tenutasi la camera di consiglio in data 24 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato nel merito (si può

di, che prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti).

8. Va invero osservato che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 26 luglio 2012 e n. 52 del 30 ottobre 2012, il Comune di Peschiera Borromeo ha, rispettivamente, adottato ed approvato l'annullamento parziale del Piano Integrato di Intervento proposto dall'interessata ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23 luglio 2007.

9. L'Amministrazione ha dunque portato a termine il procedimento avviato in data 8 febbraio 2011.

10. La ricorrente eccepisce che in alcuni passaggi delle succitate deliberazioni emergerebbe che, in realtà, il procedimento non sarebbe concluso, avendo il Comune utilizzato termini (in particolare il termine "soprascedere") che lascerebbero intendere l'intenzione di dare ulteriore prosecuzione all'iter procedimentale; ed essendosi riservato il medesimo Ente ulteriori approfondimenti istruttori che confermerebbero tale intenzione.

11. Al riguardo va però osservato che l'utilizzo del termine "soprascedere", non può ritenersi decisivo, atteso che dalla lettura complessiva dei provvedimenti si evince chiaramente l'intenzione dell'Amministrazione di concludere definitivamente il procedimento con un annullamento parziale del Piano Integrato d'Intervento; annullamento riguardante, in particolare, le parti di Piano afferenti alla scuola materna, al parco pubblico e al Lotto residenziale n. 2 (non ancora edificato).

12. Non è stata invece oggetto di annullamento la parte di Piano riguardante i Lotti nn. 1 e 3 (già edificati), per i quali l'Amministrazione ha deciso di "soprascedere" dall'annullamento stesso in quanto

l'interesse privato al mantenimento delle opere realizzate è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico volto al ripristino della legalità violata.

13. L'Amministrazione, allo stato, non può dunque procedere ad ulteriori annullamenti; salva ovviamente la possibilità di aprire un nuovo procedimento (sempre che ne ricorrano le condizioni e previo invio agli interessati di un nuovo avviso di avvio ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241).

14. Anche la parte dei suddetti provvedimenti nella quale si dispone un supplemento di istruttoria non è decisiva ai fini che qui interessano.

15. Va invero evidenziato che detto supplemento di istruttoria non riguarda il procedimento di annullamento del Piano (ormai portato a conclusione con gli atti sopra citati) ma riguarda separati procedimenti (l'Amministrazione in tal modo li definisce espressamente), volti a valutare la dotazione degli standard necessari in esito alla realizzazione degli interventi edificatori di cui ai Lotti nn. 1 e 3 e allo stralcio dal Piano approvato della scuola materna e del parco pubblico, nonché alle condizioni da realizzare per garantire la salubrità e la sicurezza dei suddetti interventi.

16. Le eccezioni sollevate dalla parte sono quindi infondate.

17. Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.

18. La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Conferma che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio  
2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)